

E.B.O. OKONKWO, *L'istruzione della causa di nullità matrimoniale fra il diritto e la prassi giudiziale* (Coll. «Studia», 79), Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2020, pp. 208.

A nessuno sfugge come la fase istruttoria in un processo sia di capitale importanza. Da essa, e da come essa viene svolta, dipende l'esito dell'intero *iter* della causa: solo se l'istruttoria è ben condotta, infatti, il giudice può raggiungere la necessaria certezza morale, richiesta perché possa esprimere la decisione, evitando altresì che, nelle fasi successive, sorgano necessità di integrazioni, favorendo così un giudizio secondo verità e maggiormente celere. Non si può, dunque, non guardare con interesse e salutare con entusiasmo quest'opera del prof. Okonkwo, che si segnala per i molti pregi che presenta: anzitutto, concepita dall'Autore quale manuale per gli studenti, essa si offre nella sua linearità e chiarezza invero come validissimo strumento anche per ogni cultore ed operatore del diritto, che può trarre grande giovamento per meglio comprendere e applicare più rettamente la norma, evitando abusi e ricavandovi spunti e piste per nuove riflessioni. Al lavoro di Okonkwo si deve riconoscere anche lo spessore scientifico: esso, infatti, si basa e si richiama in modo abbondante sia alla giurisprudenza rotale – edita ed inedita –, sia alla dottrina, in un continuo e fecondo rapporto. Peraltro, di stimolante interesse è altresì il confronto che viene sovente instaurato fra la disciplina prevista dal Codice del 1917, da quello del 1983 e dalle varie riforme fino alla più recente, quella operata in materia dal *Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*. Si segnalano per l'interesse canonistico pure le appendici, che presentano alcuni pratici moduli (pp. 158-177) utilizzati nella fase istruttoria (decreti di: citazione per l'interrogatorio; nomina del nuovo istruttore; presa visione di atti non pubblicati; sostituzione del difensore del vincolo; nomina del perito; nota di cancelleria su atto *sub secreto*; pubblicazione degli atti; dichiarazione di assenza dal giudizio; pubblicazione degli atti e di dichiarazione di assenza dal giudizio; nuova pubblicazione degli atti; conclusione in causa; nuova pubblicazione degli atti e di conclusione in causa; presa visione di atti *sub secreto* e di impegno alla riservatezza in merito; ammissione della rinuncia alla causa e di archiviazione degli atti di causa; perenzione per inattività processuale; trasmissione degli atti rogatoriali da eseguire e di quelli eseguiti; dispensa dal segreto professionale; nota di cancelleria alle parti

munito di avvocato e richiesta di testimonianza sulla credibilità della parte al parroco). Seguono otto serie di quesiti (pp. 178-192: per la parte attrice, sull'errore; per la parte convenuta, sulla simulazione; per i testimoni, sulla simulazione; per il perito d'ufficio; per le parti, ex can. 1095, n. 2; per i testi, ex can. 1095, n. 2; per le parti, ex can. 1095, n. 3; per i testi, ex can. 1095, n. 3) quali possibili *specimen* a cui rifarsi per l'istruttoria. Sempre in ordine all'apprezzabile apporto scientifico e all'utilità di compiere ulteriori approfondimenti, va notata l'ampia bibliografia (pp. 193-204), suddivisa nelle voci: fonti; fonti pontificie; fonti dicasteriali; opere e articoli: anteriori al Codice del 1983; posteriori al Codice del 1983 e anteriori al *MIDI*; posteriori al *MIDI*; sentenze e decreti rotali editi e inediti. Conclude il volume l'agevole indice dei nomi (pp. 205-206).

Venendo, invece, alla sistematica dell'opera e ai suoi contenuti, si deve osservare come, dopo la prefazione (pp. 7-8) di mons. Markus Graulich, SDB, Sotto-Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e l'introduzione (pp. 9-10) dell'Autore, il primo capitolo (*Rivisitazione dei concetti di base*, pp. 11-61) sia di stampo prettamente generale, proponendo le basi fondative per poter affrontare la discettazione susseguente. Infatti, nel corso di queste pagine, troviamo agevolmente illustrata la nozione di istruzione della causa e spiegato l'oggetto dell'istruzione, ovvero la raccolta delle prove, previamente chiarendo quale sia la più adeguata accezione del termine 'prova' da assumersi nel caso specifico, alla luce sempre della giurisprudenza e della dottrina. Per una retta istruzione della causa, l'Autore indica che si debbano seguire venti principi fondamentali, che enumera e spiega nel dettaglio. Essi sono, il principio: della *salus animarum*; di collaborazione al perseguimento della giustizia; dell'ordine della trattazione; del decoro; della fedeltà alle leggi; dell'onere della prova; di verità; inquisitorio; dispositivo; del contraddittorio; di semplicità; di celerità; di oralità; di scrittura; di immediatezza; di riservatezza; di diligente competenza; di gratuità; di prossimità e di punibilità.

Se, come dimostrato dall'Autore, la fase istruttoria ha per oggetto principalmente la raccolta delle prove, logicamente il secondo capitolo dell'opera è consacrato a scandagliare *I principali mezzi di prova* (pp. 63-117), che sono: le dichiarazioni delle parti; i documenti e gli 'strumenti'; le testimonianze; le perizie. In esso si evidenzia come, accanto a queste che sono le cd. 'prove tipiche', ovvero previste dalla legislazione, vi siano pure delle 'prove atipiche', cioè mezzi non previsti espressamente dalla normativa, che divengono oggetto dell'attenzione precisa e puntuale di Okonkwo nel successivo capitolo. Per

quanto attiene le prove tipiche, ben si analizza ciascuna di esse, partendo dalle dichiarazioni delle parti, che si distinguono in dichiarazioni e confessioni e, a loro volta, in giudiziali ed extragiudiziali. Anche il luogo di raccolta delle prove ha un suo specifico profilo degno di attenzione, come dimostrano queste pagine. A proposito poi dei documenti e degli 'strumenti', l'Autore ricorda come possano aversi documenti pubblici ecclesiastici o civili e documenti provati; detti documenti possono essere originali, esemplari, genuini, autentici, apocrifi o integri. Si addivene, così, a trattare delle testimonianze, con l'individuazione – *ad normam iuris* – di quattro possibili gruppi di teste: idonei; inidonei (non ammessi); incapaci ed esentati. È importante poter valutare il valore dei testi da parte dell'istruttore. Per fare ciò, si deve essere condotti da cinque principi chiave che l'Autore ben illustra. Essi sono il principio morale, mentale, temporale, materiale e numerico. Di specialissimo rilievo è lo svolgimento dell'interrogatorio, da cui dipenderà molto l'esito della fase istruttorie. Pertanto, Okonkwo non si esime da un'attenta indagine sulle cinque attività da svolgere in ordine a ciò: la predisposizione delle parti e dei testi all'interrogatorio giudiziale; la redazione dei punti degli argomenti; la presentazione dei testi al tribunale; la comunicazione dei nominativi dei testi alle parti; la citazione per l'interrogatorio giudiziale. Per evitare intoppi nell'interrogatorio, l'Autore ricorda che: esso deve svolgersi separatamente da altre parti e testi; in esso si deve dire tutta la verità; vi è l'obbligo di procedere all'interrogatorio secondo le norme di legge; solo il giudice istruttore pone domande direttamente agli interrogati; le risposte devono essere date a viva voce; il giudice istruttore dirige la verbalizzazione; vi è la punibilità per mancanze di rito processuale commesse durante l'interrogatorio. Infine, vengono apprezzabilmente affrontate le modalità di interrogazione delle parti e dei testi, ovvero attraverso domande: adatte alla causa in esame, brevi, semplici, appropriate all'intelligenza delle parti e dei testi, non capziose, che non suggeriscano le risposte, non offensive. Il capitolo si chiude parlando del mezzo di prova della perizia, che può essere giudiziale, extragiudiziale, privata, medica, calligrafica o grafologica, informatica. Non si manca di rammentare, *ex art. 205 dell'Istruzione Dignitas connubii*, quali caratteristiche debba avere il perito chiamato ad intervenire in una causa canonica, ed è importante che esse vengano prese in considerazione e siano fedelmente rispettate.

Di questo passo si è introdotti nel terzo ed ultimo capitolo dell'opera (pp. 119-154), dedicato ad *Alcune prassi singolari nell'istruzione della causa*, ovvero a quei metodi, non previsti dalla legge, che pure

sono talora seguiti in alcuni luoghi, specialmente negli Stati Uniti, con i gravi rischi che simili prassi abusive possono creare e circa i quali la Segnatura Apostolica non ha mancato di intervenire. Tuttavia, nota l'Autore, certune di queste fattispecie potrebbero ragionevolmente essere in parte accolte, se necessariamente normate, così da ben disegnarne i contorni e la portata. È così chiaro l'invito *de iure condendo* che Okonkwo fa, non senza aver prima onestamente valutato ciascun aspetto, alla luce della giurisprudenza e della dottrina. Anzitutto, l'Autore tratta dell'interrogatorio tramite videochiamata, che può presentare diversi rischi, come quello del malfunzionamento della rete internet durante lo svolgimento o quello inerente alla *privacy*, com'anche quello della manipolazione della prova. Segue l'analisi dell'interrogatorio via telefono: anche qui potrebbe, però, darsi l'interruzione della chiamata o la distorsione della voce; di non secondaria importanza è invero il pericolo delle intercettazioni telefoniche o ambientali e dall'utilizzo di SMS e MMS anziché della viva voce. In questi casi, diviene problematico pure il profilo dell'accertamento dell'identità della parte o del teste che si interroga e ci si discosta da alcuni principi basilari che governano l'istruttoria, come quelli dell'immediatezza, della riservatezza e di prossimità. Vi è poi l'interrogatorio via questionario, anch'esso illegittimo, se si pensa che il Codice di Diritto Canonico prescrive di rendere le deposizioni di testi oralmente e non per iscritto (can. 1566). Infine, l'Autore tratta dell'uso del cd. *affidavit*, ovvero una dichiarazione resa con giuramento dinnanzi ad un pubblico ufficiale autorizzato ad accoglierlo. Nel sistema anglosassone di diritto, tali documenti vengono ritenuti di natura pubblica civile, quantunque la scrittura sia sottoscritta da persona privata. Nelle cause di nullità matrimoniale, qualsiasi documento predisposto al fine di provare la nullità del matrimonio ha sempre e solo valore probatorio di un documento privato (cf. *Dignitas connubii*, art. 185 § 3), ed ha la stessa forza probante della confessione extragiudiziale (cf. can. 1542; *Dignitas connubii*, art. 187). Ad ogni modo, esso deve sempre avere i caratteri di genuinità, autenticità e originalità. Si evidenzia come l'*affidavit* presenti diversi profili critici, come la negazione del diritto di difesa delle parti ed il rischio dell'ammissione di dichiarazioni false, con tutte le ripercussioni che ne possono derivare sull'amministrazione della giustizia. Il capitolo si chiude riflettendo sulla segretezza della relazione peritale, a fronte del can. 1598 § 1, che sancisce la pubblicazione delle prove acquisite, pena la nullità della sentenza, evidentemente perché, diversamente, non sarebbe garantito il diritto di difesa dell'altra parte e, difatti, solo se tale diritto può egualmente essere tutelato, il

Codice nel medesimo canone prevede la possibilità di segretare qualche atto (cf. anche *Dignitas connubii*, artt. 230 e 234). L'Autore ricorda come la dottrina, a tale riguardo, sia ormai unanime nel ritenere che si possano segretare alcuni mezzi di prova nei confronti delle parti, ma mai nei riguardi degli avvocati, proprio per l'appena menzionata questione del diritto di difesa. Alle pp. 155-156, poi, Okonkwo presenta sinteticamente le conclusioni del volume. L'indice generale, invece, si trova in posizione iniziale (p. 4).

Proprio per la linearità dell'esposizione e l'approfondimento normativo, giurisprudenziale, dottrinale e scientifico, che contraddistingue questo lavoro, è da auspicare che esso divenga oggetto di attenzione non solo da parte di studenti e cultori del diritto, ma anche da parte degli operatori dei tribunali; perché, come detto, dalla fase istruttoria dipende l'andamento e l'esito dell'intero procedimento e, così, è imprescindibile condurla nel migliore dei modi e, per fare ciò, è necessario conoscerne tutti gli aspetti in profondità.

*Giovanni Parise*